

Decreto ministeriale 20 dicembre 1925 n.1693
Norme doganali per l'esercizio dei Punti franchi di Fiume e di Trieste

Anno 1926 – Vol. LXVI – 16

Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette

Roma, addì 30 gennaio 1926

Bollettino Ufficiale – Dazi di consumo

No. 1693 – Div. II a

No. 16

Decreto ministeriale 20 dicembre 1925, che approva le norme doganali per l'esercizio dei Punti franchi di Fiume e di Trieste¹

Il Ministro delle Finanze

Visti gli articoli 11 del R. decreto 15 settembre 1922, No.1356² e 4 C) del R. decreto 24 febbraio 1924, No.225³, che autorizzarono il mantenimento dei Punti franchi di Trieste e di Fiume;

Ritenuta la necessità di adottare le norme per l'esercizio di detti istituti nei riguardi doganali;

Determina:

è approvato l'unito testo di norme doganali per l'esercizio dei Punti franchi di Trieste e di Fiume.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1925

Il Ministro: Volpi

Norme doganali per i punti franchi di Trieste e di Fiume

Articolo 1

I Punti franchi di Trieste (Porto Vittorio Emanuele III e Porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta) e il Punto franco di Fiume sono considerati fuori della linea doganale.

Le merci estere che vi sono introdotte si considerano definitivamente uscite dallo Stato e rimangono a libera disposizione del commercio, salvo le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

Le merci nazionali o nazionalizzate si considerano definitivamente esportate e sono assimilate a tutti gli effetti alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi indicati all'art.10.

Articolo 2

Il carattere extra-doganale dei Punti franchi non si estende al consumo od all'uso:

- a) dei materiali d'impianto e di esercizio di pubbliche e private aziende;
- b) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie;
- c) degli arredamenti di uffici e di abitazioni.

Articolo 3

I generi di cui al precedente articolo devono essere nazionali o nazionalizzati.

Su quelli nazionali che, esclusivamente agli indicati scopi, siano introdotti nei Punti franchi, non si applica diritto di statistica.

I generi nazionali o nazionalizzati dovranno essere iscritti in libri d'inventario od in registri speciali di carico e scarico preventivamente vidimati dalla dogana e dovranno essere corredati dalle relative bollette doganali.

Le merci ed i materiali sopravanzati al consumo e non più adoperati nei Punti franchi possono essere reintrodotti in franchigia, nel territorio doganale, senza riguardo al tempo trascorso dall'avvenuto sdoganamento o dalla eseguita esportazione e senza pagamento del diritto di statistica.

Articolo 4

Spetta al Capo della circoscrizione doganale di stabilire, d'accordo col Comando della R. Guardia di Finanza ed osservate le modalità prescritte dall'art.5 del regolamento doganale⁴, quali varchi dei Punti franchi debbono essere lasciati aperti al transito delle persone, delle vetture e dei veicoli vuoti; quali siano da destinarsi al passaggio delle merci in entrata ed uscita e l'orario di apertura e chiusura dei varchi stessi.

Per le visite che fosse necessario di eseguire sulle persone debbono osservarsi le prescrizioni dell'art.46, ultimo comma, del regolamento doganale.

¹ Provvedimento non reperito nella raccolta delle G.U., il testo è tratto da un documento, trasmesso dal Ministero delle Finanze, rintracciato presso l'archivio dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste.

² RD 15 settembre 1922 n.1356 "Estensione alle nuove province della legge e del regolamento doganale vigenti nel regno".

³ RD 24 febbraio 1924, n.225 "Estensione al territorio di Fiume della legislazione vigente nel Regno in materia di dazi doganali e di imposte indirette" (GU n.47 del 25.02.1924).

⁴ I richiami al "regolamento doganale" devono intendersi riferiti al RD 13 febbraio 1896, n.65 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali". Mentre i richiami alla legge doganale si riferiscono al Regio decreto 26 gennaio 1896, n.20.

Articolo 5

È vietato l'ingresso nei Punti franchi ai venditori ambulanti.

Su richiesta del Capo della circoscrizione doganale le Amministrazioni dei Punti franchi e le Amministrazioni di tutte le Aziende che nei Punti franchi esercitano industrie o depositi di merci sono tenute a sospendere dal servizio i propri impiegati, addetti o lavoranti, che siano incorsi nel reato di contrabbando.

Il provvedimento potrà avere carattere temporaneo o definitivo a seconda dell'importanza del reato commesso.

Articolo 6

È vietata nei Punti franchi la vendita al minuto delle merci.

Per le merci vendute per provviste di bordo è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di adottare speciali misure di controllo allo scopo di assicurarne la iscrizione a manifesto ed il suggellamento e di impedire il consumo di provviste estere durante la permanenza dei bastimenti nel porto dello Stato.

L'Amministrazione dei Punti franchi ha facoltà di concedere, col consenso del Capo della circoscrizione doganale, che siano istituiti nei Punti franchi esercizi per distribuzione di viveri e di bevande nel numero strettamente necessario in rapporto al movimento portuale.

Le concessioni saranno revocate in caso di frodi o di abusi.

Gli esercizi di cui ai presente articolo sono assoggettati alla vigilanza della R. Guardia di Finanza, allo scopo di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'art.3.

Articolo 7

Nei Punti franchi e nei magazzini ivi esistenti possono essere sbarcate ed introdotte tutte le merci di qualsiasi provenienza, che vi sono ammesse dai regolamenti speciali delle Amministrazioni che le gestiscono.

Sono però escluse dai depositi comuni e devono essere immesse in appositi magazzini, che dalla dogana siano riconosciuti idonei per la sicura custodia e la vigilanza, le seguenti merci:

- a) i generi di monopolio dello Stato;
- b) le armi portatili e le loro parti;
- c) le carte da giuoco, gli articoli d'oreficeria, i bastoni o mazze di appoggio, gli ombrelli e i paracqua;
- d) gli oggetti di qualunque materia ridotti a indumenti personali, come gli abiti, la biancheria, i cappelli, le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti e le calzature;
- e) la saccarina e i prodotti saccarinati, gli alcaloidi e loro sali compresi gli stupefacenti, i prodotti sintetici per medicina e per fotografia e le preparazioni farmaceutiche confezionate come specialità medicinali;
- f) gli articoli tascabili. Spetta alla Direzione superiore della dogana di decidere quali oggetti siano da comprendere fra gli articoli tascabili, tenuto conto delle speciali condizioni dei Punti franchi, dell'entità del dazio relativo a tali articoli e della facilità di clandestina introduzione.

La consistenza di questi speciali depositi deve risultare da appositi registri di carico e scarico esattamente tenuti dal concessionario ed ispezionabili dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

La Dogana tiene una seconda chiave dei magazzini ed esercita su di essi la vigilanza di cui agli art.52 della Legge doganale e 241 del relativo regolamento.

Articolo 8

Il movimento delle merci indicato nell'articolo precedente fuori dei magazzini appositamente destinati alla loro custodia e fino acché le merci stesse non siano immesse in consumo, o rispedite in transito o effettivamente riesportate, è sottoposto anche nei Punti franchi alle prescrizioni contenute nella legge doganale e nel relativo regolamento in ordine alla vigilanza che è da esercitarsi sulle merci estere.

Rimangono ugualmente applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle privative dello Stato in ordine agli arrivi, allo sbarco, imbarchi, trasbordo, all'esportazione, riesportazione ed al transito dei generi di monopolio.

La lavorazione dei tabacchi in foglie (cernita) vi è consentita sotto sorveglianza delle speciali misure di controllo stabilite dal Ministero delle finanze.

Articolo 9

La prova dell'origine e della provenienza delle merci depositate nei Punti franchi, quando sia richiesto per la concessione di speciali agevolazioni è data nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore sui certificati d'origine.

È tuttavia ammesso, per le merci trattenute nei depositi e destinate a essere rispedite in più riprese o ad essere successivamente ripartite tra più destinatari od acquirenti, che l'origine sia comprovata all'atto della loro ammissione in deposito.

In questo caso il Capo della circoscrizione doganale è autorizzato a rilasciare per le spedizioni successive le attestazioni di origine che saranno necessarie, a condizione peraltro che il richiedente dimostri in base ai libri ma-

gazzino preventivamente vidimati dalla dogana, e, se occorre, con l'esame delle corrispondenze commerciali, che la merce per la quale l'attestazione è domandata fa parte effettivamente della originaria spedizione. Analoghe attestazioni possono essere rilasciate per l'ammissione al trattamento di favore delle merci lavorate, trasformate o prodotte nei Punti franchi, a condizione che la dogana sia posta in grado di accertare l'origine da paese ammesso al trattamento della nazione più favorita di tutte le materie impiegate nella lavorazione. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo le Amministrazioni dei Punti franchi forniranno a richiesta delle dogane le opportune informazioni circa la provenienza delle merci.

Articolo 10

Di regola le merci nazionali o nazionalizzate non sono ammesse nei Punti franchi se non in seguito a regolare operazione doganale di uscita.

Possono però esservi introdotte senza che perdano la propria nazionalità, le merci nazionali o nazionalizzate che siano destinate ad essere rispedite in cabotaggio od in esportazione e quelle sbarcate da bastimenti in cabotaggio, a condizione che siano sottoposte a continua vigilanza doganale.

Ove però la loro giacenza nei magazzini di primo sbarco o sui carri ferroviari avesse a prolungarsi oltre il terzo giorno senza che sia eseguita l'operazione d'imbarco, di reingresso o di esportazione, le merci debbono essere introdotte in appositi magazzini approvati dalla dogana di cui l'amministrazione del Punto franco abbia diretta gestione.

A questi magazzini sono applicabili le disposizioni della legge e del regolamento doganale relative ai depositi doganali privati, compreso l'obbligo di dar cauzione se le merci depositate sono soggette a dazio di esportazione.

Salvo i casi previsti dal presente articolo non sono ammesse per i Punti franchi le operazioni di semplice deposito nei magazzini anzidetti e di circolazione per merci nazionali o nazionalizzate se non con speciale autorizzazione del Capo della Circostrizione.

Articolo 11

Salvo la vigilanza che è da esercitarsi sulle operazioni d'imbarco e sbarco delle merci nazionali o nazionalizzate e delle merci soggette alle speciali prescrizioni degli articoli 7 ed 8, lo sbarco e l'imbarco delle merci nei Punti franchi avviene senza ingerenza delle autorità doganali.

Rimane fermo, però, l'obbligo dei capitani di essere muniti del manifesto di carico tanto in arrivo che in partenza, come rimangono applicabili anche ai bastimenti approdati nei Punti franchi e che ne partono, le disposizioni degli articoli 24 e 32 della legge doganale vigente.

Tuttavia, agli effetti dell'art.32 ultimo comma della legge stessa e dell'art.139 del relativo regolamento, l'obbligo di rendere conto delle merci manifestate, si considera adempiuto da parte del capitano quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco, o trasbordo, nel recinto del Punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo risultino non destinate a rimanere a bordo.

All'uopo la dogana avrà sempre diritto di eseguire i riscontri opportuni sulle operazioni anzidette e le amministrazioni esercenti i Punti franchi si presteranno a fornire alla dogana le notizie che hanno sul movimento delle suddette merci.

Agli effetti delle disposizioni di cui sopra i bastimenti provenienti dai Punti franchi di Trieste e di Fiume sono considerati presso gli altri porti del Regno come provenienti direttamente dall'estero, tenuta presente in ogni caso la disposizione dell'art.25, 1° comma della legge doganale.

Articolo 12

Il movimento dei bastimenti mercantili fra i Punti franchi e il porto doganale avviene senza formalità doganali salvo, quando occorra per lo sbarco o il trasbordo, la presentazione degli estratti di manifesto a norma degli articoli 7 e 13 del regolamento doganale.

Articolo 13

Il movimento delle merci tra i Punti franchi e tra questi e le acque del porto doganale - eseguito per via mare con barche d'alleggio o con barche a remi od a motore - è soggetto al riscontro dei posti della R. Guardia di Finanza che sono istituiti per la vigilanza sulla linea di delimitazione delle acque stesse.

Le merci trasportate debbono essere coperte da regolari bollette rilasciate dagli uffici doganali istituiti nell'interno del Punto franco, per le merci in uscita da questo, o da bollette rilasciate dagli uffici del porto doganale per le merci che dal porto doganale sono destinate ai Punti franchi.

Ove, per la natura del carico o per altri motivi il riscontro a bordo di detti natanti non fosse possibile ed agevole, si provvederà anche con scorte.

In eccezione alla disposizione sancita dall'ultimo comma dell'art.36 della legge doganale, la spedizione di merci estere dai Punti franchi potrà effettuarsi anche su bastimenti di portata inferiore alle 30 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Articolo 14

L'entrata delle merci nei Punti franchi e la loro uscita sono permesse per via di terra soltanto per i varchi a ciò destinati e previo regolare compimento delle operazioni doganali.

Queste operazioni sono di regola compiute dagli uffici doganali istituiti lungo la linea di confine ed in prossimità dei varchi.

È fatta eccezione per le merci spedite a mezzo ferrovia ed a carro completo le quali, quando siano da assoggettarsi a verifica, devono essere presentate agli uffici doganali esistenti nell'interno dei Punti franchi.

In questo caso i carri ferroviari in partenza piombati dopo la verifica doganale, proseguono per il varco di uscita ove se ne effettua il riscontro.

Quelli in arrivo, proseguono vincolati a dogana fino all'ufficio interno che è incaricato del compimento della relativa operazione.

È data facoltà al Capo della Circostrizione doganale di stabilire quali altre operazioni di verifica oltre quelle suindicate possono essere compiute nell'interno del Punto franco, sia nei magazzini privati sia sulle banchine sia negli spazi e magazzini comuni, tenuto conto della regolarità con cui le operazioni stesse possono esservi eseguite.

In ogni caso, le merci, devono essere sorvegliate dalla R. Guardia di Finanza dall'inizio delle operazioni fino alla loro uscita dai varchi, ovvero fino all'imbarco, se trattasi di merci estere da spedire in cabotaggio dopo la loro nazionalizzazione.

Articolo 15

Le Amministrazioni dei Punti franchi sono tenute:

- a) a mantenere in buono stato la cinta doganale, ed a eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;
- b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali ed i Corpi di guardia ed a provvedere per la loro ordinaria manutenzione;
- c) a fornire il personale di partita e gli attrezzi necessari per il compimento di operazioni doganali che fossero loro affidate dagli interessati o di quelle che sono eseguite nei magazzini di cui hanno la diretta gestione o che, infine, siano richieste per regolare, nell'interesse del servizio generale, il movimento mercantile.

È fatto pure obbligo alle stesse Amministrazioni di notificare al Capo della circostrizione doganale e al competente Comando della R. Guardia di finanza le persone alle quali abbiano concesso in affitto spazi, locali o magazzini entro il recinto franco, l'ubicazione di essi o l'uso al quale sono ordinariamente destinati.

Articolo 16

È data facoltà agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di entrare nei magazzini comuni, nei magazzini privati o negli altri esercizi di qualsiasi specie, esistenti nei Punti franchi, allo scopo di eseguire accertamenti sulle merci depositate od ispezionare i libri ed altri registri di affari, usando in ogni caso, tutti i possibili riguardi per le necessità del movimento commerciale.

Per le perquisizioni che fossero da eseguire valgono le prescrizioni dell'art.78 della Legge doganale.

Articolo 17

In rapporto allo speciale regime dei Punti franchi sono particolarmente considerate in contrabbando ai sensi della Legge doganale, le merci estere:

- a) soggette a speciale vincolo di deposito che si trovassero fuori dei magazzini di cui all'art.7;
- b) immesse in consumo nel recinto dei Punti franchi o trovate negli spacci o esercizi di cui all'art.6;
- c) immesse nei magazzini riservati al deposito delle merci nazionali;
- d) estratte dai Punti franchi senza essere presentate alla dogana, e prima che ne sia stata rilasciata la bolletta;
- e) nascoste nei colli o in mezzo ad altri generi presentati per la verifica o nei veicoli, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 18

Le presenti norme in quanto si riferiscono alla vigilanza, alle penalità ed al movimento esterno delle merci sono applicabili agli altri Punti franchi di Trieste, e cioè al Punto franco dello Scalo Legnami di Servola ed al Punto franco di S. Sabba, considerati pure come fuori della linea doganale ed esercitati limitatamente per il legame, il primo, e per gli olii minerali ed affini, il secondo.

Articolo 19

Nei casi non previsti dalle presenti norme saranno applicate le disposizioni della vigente legge doganale e del relativo regolamento.

Spetta ai Direttori Capi delle circostrizioni doganali, osservare le istruzioni ricevute dal Ministero delle Finanze, di dettare le disposizioni particolari per l'esecuzione dei servizi doganali nei Punti franchi in applicazione del-

le presenti norme ed in relazione alle condizioni locali ed alle attribuzioni dei singoli uffici doganali istituiti per tali servizi.

Constatandosi inconvenienti od abusi doganali nei Punti franchi i predetti Direttori dovranno farne sollecita denuncia ai Ministero delle Finanze per l'adozione di quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi erariali.

Articoli tascabili

Direzione Superiore della Dogana di Trieste

Prot.8124 del 31 luglio 1926

Prot.2480 del 19 febbraio 1934

Prot.4699 del 23 marzo 1942

Prot.2077 del 24 febbraio 1950

Gli oggetti da comprendere fra gli articoli tascabili, a norma dell'art.7 lettera f, sono a norma di circolari della Direzione Superiore della Dogana di Trieste:

- Aghi; Ami da pesca; Apparecchi elettrici tascabili; Apparecchi radiotelegrafici o radiotelefonici;
- Binocoli e monocoli; Bottoni; Bretelle;
- Coltelli da tasca o temperini; Compassi; Corde per strumenti musicali;
- Essenze e profumerie;
- Fermagli per oggetti da vestiario; Fiori finti; Fornimenti di orologeria; Frutta finta;
- Ganci; Giarrettiere;
- Lamette per rasoi di sicurezza; Lenti lavorate;
- Macchine fotografiche; Mercerie e balocchi;
- Occhiali e armature da occhiali; Occhielli; Ombrelli; Orologi da tasca e casse da orologi da tasca;
- Parti di macchine da scrivere; Pellicole per fotografia; Penne da scrivere; Pettini e forcelle da testa; Piume da ornamento;
- Rasoi;
- Sali di metalli rari, di argento, di oro e di platino; Spilli e spilloni; Strumenti musicali di piccole dimensioni; Strumenti scientifici di piccole dimensioni;
- Tappeti di ogni specie e di qualsiasi dimensione; Timbri;
- Ventagli.

Sono da considerarsi tascabili, anche se non compresi nell'elenco, tutti gli oggetti e generi il cui possesso possa essere giustificato dal loro uso sulla persona.